



Città di Porto Viro

PROVINCIA DI ROVIGO

Piazza della Repubblica, 23 – C.A.P. 45014 – Partita IVA 01014880296
Centralino 0426.325711 – Fax 0426.633342 - www.comune.portoviro.ro.it



REGOLAMENTO COMUNALE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E BENEFICI
ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE INDIGENTI O IN STATO DI
DIFFICOLTÀ TEMPORANEA O PERMANENTE E A ORGANISMI ASSOCIATIVI - ENTI
(art. 12, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 26/04/2023



ART. 1 – SCOPI

Il presente Regolamento determina i criteri e le modalità per l'erogazione degli interventi assistenziali (sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere) a favore di cittadini residenti, che si trovano in situazioni di disagio temporaneo o permanente e di Enti e Associazioni che gestiscono servizi pubblici o di interesse pubblico volti a favore della fascia giovanile in età scolastica: elementari, medie, superiori, universitari e giovani lavoratori nei seguenti Settori: ricreativo, culturale e sportivo al fine di creare aggregazione, prevenzione di situazioni devianti ed evitare la dispersione scolastica.

Tali interventi saranno determinati in modo diversificato in relazione alla situazione economica effettiva del relativo nucleo familiare, alla luce di quanto disposto dal DPCM 159/2013 e ss. mm. - "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", dal Decreto Direttoriale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014 - "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159", dal Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 7 settembre 2021, n. 314 - "Approvazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del D.P.C.M. n. 159/2013, del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) nonché delle relative Istruzioni per la compilazione, di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante del decreto" e nel rispetto delle direttive sulla privacy di cui al D. Lgs.196/2003 e GDPR 2016/679, integrati da adeguate misure ai fini di individuare l'effettivo bisogno.

Gli importi degli interventi sono intesi a garantire per tutti i residenti del Comune le risorse per il soddisfacimento dei bisogni primari. Sono quindi subordinati alla definizione di un fabbisogno individuale valido per questo tipo di interventi.

ART. 2 – DESTINATARI

Destinatari degli interventi economici sono gli utenti residenti nel Comune di Porto Viro in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Presenza di almeno un componente del nucleo familiare avente residenza da almeno **3 anni** anche non consecutivi negli ultimi 5 anni nel Comune di Porto Viro al momento della domanda;
- b) Condizione economica risultante dall'attestazione ISEE ordinario (limite previsto all'art. 4);
- c) La valutazione dello stato di bisogno deve essere riferita all'intero nucleo familiare così come risulta dallo Stato di famiglia. Eventuali situazioni anomale potranno essere prese in considerazione se sufficientemente documentate;
- d) Soggetti di cui all'Art. 11.

Il nucleo familiare è formato dal richiedente e da tutti coloro, anche non legati da vincolo di parentela, che risultano conviventi, sulla base dei registri anagrafici, alla data di presentazione della domanda, così come indicato all'art. 3 del DPCM 159/2013.



ART. 3 – DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Per intervento di sostegno economico si intende un'erogazione di denaro e/o di beni materiali ovvero un'esenzione dal pagamento di determinati servizi, rivolti all'utenza che si trova in particolari situazioni di disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione.

Il sostegno economico è da considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà temporanee al fine di una propria autonomia.

L'intervento di sostegno economico è finalizzato alla prevenzione o contenimento del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito dell'utenza determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari, tenuto conto, in via prioritaria, di eventuali programmi nazionali o regionali di contrasto alla povertà.

L'entità del contributo erogabile nell'anno al singolo nucleo familiare, anche a fronte di più domande, non potrà mai essere superiore al limite massimo annuo stabilito dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'Art. 4 del presente Regolamento.

ART. 4 – ACCESSO AGLI INTERVENTI

Accedono agli interventi i nuclei familiari che dimostrano:

- a) Una coerenza tra la certificazione ISEE e il tenore di vita condotto, in base agli elementi in possesso dell'Ufficio Servizi Sociali.
- b) Un indicatore ISEE ordinario, risultante dall'attestazione ISEE – INPS, inferiore o uguale alla soglia stabilita annualmente dalla Giunta Comunale con proprio atto. Ove la Giunta non assuma determinazioni, restano fermi i limiti stabiliti per l'anno precedente. Nel caso di rilevanti variazioni del reddito a seguito di perdita, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, viene data la possibilità al nucleo familiare di presentare un **ISEE corrente** calcolato secondo quanto previsto all'art. 9 del DPCM 159/2013. Il calcolo dell'**ISEE corrente** è consentito a fronte di una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare **superiore del 25%** rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente.

L'entità massima del contributo erogabile nell'anno al singolo nucleo familiare, anche a fronte di più domande, non potrà essere superiore al limite stabilito annualmente dalla Giunta Comunale (compatibilmente con le risorse di Bilancio). Ove la Giunta non assuma determinazioni, restano fermi i limiti stabiliti per l'anno precedente.

ART. 5 – SETTORI DI INTERVENTO

I settori di intervento nei quali il Comune interviene mediante la concessione delle provvidenze di cui all'art.1 sono i seguenti:

- a) **Protezione e tutela dei minori:** contributi a famiglie affidatarie, pagamento retta di ricovero presso istituti, ecc...
- b) **Assistenza, protezione e tutela di anziani ed inabili:** integrazione rette di ricovero presso case di riposo, ecc...



- c) **Prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano in particolari condizioni di disagio economico e sociale**, compatibilmente con la disponibilità di bilancio: contributi per pagamento bollette, per spese mediche (tickets sanitari, visite specialistiche, acquisto ausili sanitari, ecc.), per spese funerarie;
- d) **Prevenzione e recupero tossicodipendenze;**
- e) **Promozione dell'inserimento sociale, scolastico, lavorativo di soggetti portatori di handicaps e realizzazione progetti di vita indipendente;**
- f) **Agevolazioni compiti educativi delle famiglie ai sensi L.R. 02.04.1985, n. 31.**

ART. 6 – DOMANDE DI INTERVENTO

I richiedenti dovranno esporre per iscritto le loro necessità, aiutati in ciò, se necessario, dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune. Sulla base di quanto esposto l'Ufficio acquisirà le informazioni del caso e richiederà tutti i documenti che riterrà utili per completare l'istruttoria della pratica. In ogni caso dovrà sempre essere acquisita la situazione di famiglia e reddituale del nucleo familiare.

I richiedenti non potranno ripresentare domanda con le medesime pezze giustificative (già finanziate o già presentate in altri bandi – comunali – regionali o statali).

ART. 7 – TIPOLOGIA DELLE DOMANDE E CALCOLO DEL CONTRIBUTO

Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati a prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

La tipologia di interventi di sostegno economico si suddividono in ordinario e straordinario.

1. Contributo ordinario

Il contributo ordinario consiste in massimo **due interventi annui** a copertura anche **parziale** di spese sostenute o da sostenere per l'acquisizione di prodotti o servizi indispensabili o per il pagamento di tributi e per i quali non siano previsti altri interventi da parte di enti pubblici, secondo i seguenti criteri:

- a) parametro in base alla disponibilità del Bilancio;
- b) concedibile, in ogni caso a fronte di idonea documentazione relativa alle suddette spese, fino ad un importo massimo stabilito annualmente dalla Giunta Comunale ad intervento.

Il contributo erogabile si calcola con la seguente formula:

N.B.: Per l'applicazione della formula nel caso di richieste con ISEE zero (0) si considera come valore uno (1).

$$\text{contributo} = \frac{\text{importo richiesto} \times \left[100 - \left(\frac{\text{valore ISEE} \times 100}{\text{importo limite ISEE Giunta}} \right) \right]}{100}$$



Il contributo riconosciuto corrisponde ad un importo che va da un importo minimo ad un importo massimo stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale (compatibilmente con le risorse di Bilancio).

2. Contributo straordinario:

Il contributo straordinario viene concesso, in base alla disponibilità del Bilancio, su valutazione da parte della Giunta Comunale, nei seguenti casi:

- a) Il beneficiario ha già ricevuto l'erogazione di due contributi ordinari previsti dal presente Regolamento ai sensi dell'Art. 7 comma 1;
- b) Il beneficiario supera la soglia ISEE come stabilito annualmente dalla Giunta Comunale;
- c) L'importo spettante per il contributo ordinario supera il limite massimo stabilito annualmente dalla Giunta Comunale.

La Giunta Comunale, valutata la richiesta, deciderà di concedere o meno il contributo e l'importo spettante.

Il contributo riconosciuto non potrà essere superiore all'importo massimo stabilito annualmente dalla Giunta Comunale (compatibilmente con le risorse di Bilancio) e consiste in **un singolo intervento annuo**.

ART. 8 – INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI

Il Comune interviene a favore delle persone con disabilità e limitazione dell'autonomia non assistibili a domicilio, in condizioni economiche insufficienti a provvedere alla copertura integrale della retta presso strutture residenziali, sulla base dei criteri di cui all'art. 6 del DPCM 159/2013.

Per "contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali" si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di accoglienza in strutture residenziali a carattere socio-assistenziale, assegnato all'utente richiedente come contributo alla persona e liquidato con quietanza direttamente all'Ente gestore, nella misura della differenza tra il valore della retta della struttura presso cui è inserita la persona assistita e la quota autonomamente sostenibile dall'utenza.

Costituiscono requisiti di accesso alla prestazione economica:

- ultima residenza anagrafica nel Comune di Porto Viro ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e della legge regionale 3 febbraio 1996 n. 5 e successive modificazioni;
- autorizzazione all'accesso alla struttura da parte dell'UVMD e rilascio dell'impegnativa di residenzialità da parte dell'Azienda Ulss 5 Polesana;
- DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) e relativa certificazione ISEE residenziale in corso di validità inferiore o uguale al limite stabilito annualmente dalla Giunta Comunale. Qualora non sussistano i criteri per la certificazione ISEE residenziale (ad esempio mancanza di figli) il beneficiario potrà produrre l'ISEE ordinario;

La misura dell'intervento economico è stabilita come differenza tra retta della struttura - riferita alla sola quota alberghiera - presso cui è inserita la persona assistita e la capacità di quest'ultima a



provvedere alla copertura. La valutazione delle condizioni economiche del richiedente l'integrazione è effettuata considerando:

- a. L'utilizzo dell'eventuale patrimonio mobiliare dell'interessato fino alla concorrenza del limite stabilito dalla Giunta Comunale con apposito atto;
- b. L'eventuale componente aggiuntiva dei figli anche non conviventi e/o dei tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 C.C.;
- c. L'utilizzo dell'eventuale patrimonio immobiliare dell'interessato, a condizione che non si tratti di immobili dichiarati inagibili o inabitabili o in uso a famigliari come residenza principale.

Il beneficiario è tenuto a versare direttamente alla struttura ospitante:

- a. Le pensioni ed indennità in suo godimento, ferma restando la conservazione di una quota non inferiore alla somma corrispondente al 25 per cento del trattamento minimo di pensione INPS per i lavoratori dipendenti, come previsto dall'art 6 comma 4 della L. R. Veneto n. 30/2009;
- b. L'eventuale componente aggiuntiva a carico dei figli anche non conviventi e/o dei tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 C.C.;

Gli assistiti che nel corso del ricovero dovessero beneficiare di ulteriori trattamenti pensionistici o integrativi del reddito saranno tenuti a comunicare tempestivamente agli uffici comunali i nuovi emolumenti.

Ogni inizio anno il beneficiario dovrà ripresentare l'ISEE residenziale in corso di validità e l'estratto conto con l'aggiornamento pensionistico al fine di valutare la continuità del beneficio o la sua decadenza.

I documenti obbligatori da presentare per l'accesso alla prestazione economica sono:

- DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) e relativa certificazione ISEE residenziale in corso di validità o ordinario qualora non sussistano i criteri per la certificazione ISEE residenziale;
- storico estratto conto dei due anni precedenti la presentazione della domanda;
- carta di identità del beneficiario e di chi presenta la domanda.

ART. 9 - INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI PER ADULTI IN GRAVISSIMA MARGINALITA'

Il contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire alle persone adulte in condizioni di gravissima marginalità un adeguato percorso di accoglienza e assistenza.

Il Comune interviene a favore delle **persone adulte in condizioni di gravissima marginalità socioeconomica privi di rete di supporto familiare o con rete di supporto familiare fragile.**

Per "contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali" si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di accoglienza in strutture residenziali a carattere socio-assistenziale, assegnato all'utente richiedente come contributo alla persona e liquidato con quietanza direttamente all'Ente gestore, nella misura della differenza tra il valore della retta della struttura presso cui è inserita la persona assistita e la quota autonomamente sostenibile dall'utenza.

L'intervento economico integrativo del Comune viene concesso qualora la situazione economica del richiedente e del relativo nucleo familiare come determinato dal D.P.C.M. n. 159/2013 e dal



presente Regolamento non consenta la copertura integrale della retta applicata agli ospiti dalla struttura residenziale.

Costituiscono requisiti essenziali di accesso alla prestazione economica:

- ultima residenza anagrafica nel Comune di Porto Viro ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e della legge regionale 3 febbraio 1996 n. 5 e successive modificazioni;
- DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) e relativa certificazione ISEE residenziale in corso di validità inferiore o uguale al limite stabilito annualmente dalla Giunta Comunale. Qualora non sussistano i criteri per la certificazione ISEE residenziale (ad esempio mancanza di figli) il beneficiario potrà produrre l'ISEE ordinario;
- autorizzazione all'accesso alla struttura da parte dell'UVMD o rilascio dell'impegnativa di residenzialità da parte dell'Azienda Ulss 5 Polesana;

Qualora per ragioni di urgenza la persona assistita priva di adeguata rete familiare non avesse la possibilità di presentare le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell'intervento economico comunale prima dell'inserimento in struttura, trattandosi di prestazione generalmente soggetta a ISEE, ma considerato lo specifico caso eccezionale, la stessa prestazione viene eventualmente sottratta alla prova dei mezzi per lo specifico beneficiario in virtù di altri criteri di bisogno ed il Comune, pertanto, assume l'onere nei confronti della struttura in attesa di relativa regolarizzazione.

La misura dell'intervento economico è stabilita come differenza tra retta della struttura - riferita alla sola quota alberghiera - presso cui è inserita la persona assistita e la capacità di quest'ultima a provvedere alla copertura.

Per tutti i restanti adempimenti si fa riferimento all'Art. 8 del presente Regolamento.

ART. 10 – CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE PROGETTUALITA' PER PERSONE DISABILI AI SENSI DELLA L. 104/92

Il Comune interviene a favore delle persone con disabilità al fine di sostenere progetti per la realizzazione di percorsi di vita indipendente.

Si tratta di un contributo economico integrativo a copertura parziale o totale dei costi da sostenere per la realizzazione delle progettualità.

Requisiti di accesso alla prestazione economica:

- residenza anagrafica nel Comune di Porto Viro ai sensi dell'Art. 2 del presente Regolamento;
- certificazione attestante la disabilità ovvero certificato L. 104/1992;
- certificazione ISEE sociosanitario o ristretto in corso di validità inferiore o uguale al limite stabilito annualmente dalla Giunta Comunale.

Il contributo riconosciuto corrisponde all'80% delle spese rendicontate (escluse le spese rendicontate in sede di ICD e quindi già finanziate) fino ad un massimo stabilito annualmente dalla Giunta Comunale con proprio atto.



ART. 11 - CONTRIBUTI AD ORGANISMI ASSOCIATIVI – ENTI

Il contributo consiste in un intervento a favore di organismi associativi che gestiscono servizi pubblici o di interesse pubblico volti a favore della fascia giovanile in età scolastica: elementari, medie, superiori, universitari e giovani lavoratori nei seguenti Settori: ricreativo, culturale e sportivo al fine di creare aggregazione, prevenzione di situazioni devianti ed evitare la dispersione scolastica.

Questi organismi associativi devono presentare la seguente documentazione:

- descrizione sommaria del progetto e numero persone coinvolte;
- descrizione delle attività continuative da attuare nell'anno di riferimento;
- descrizione delle attività di supporto scolastico;
- descrizione delle attività inerenti al periodo estivo;
- descrizione delle attività sportive – educative.

Il contributo che il Comune mette a disposizione, compatibilmente con le risorse di Bilancio relativo all'anno di riferimento, viene stabilito annualmente dalla Giunta Comunale.

L'organismo associativo deve dimostrare una spesa rendicontata superiore al contributo sopra esposto.

La richiesta deve essere presentata al Comune di Porto Viro entro il 31 del mese di marzo di ogni anno con la documentazione richiesta.

Il contributo verrà erogato nei seguenti termini:

- il 50% entro 60 gg. dalla presentazione della richiesta;
- il saldo a rendicontazione attività finale.

ART. 12 – STANZIAMENTO FONDI

Il Comune annualmente, in sede di formazione del Bilancio di Previsione, stanziava per ogni settore di intervento, di cui **all'art. 5**, i fondi nei limiti dei quali possono essere concessi i benefici, tenendo conto delle esigenze che emergono dalle proprie realtà sociali e delle disponibilità finanziarie.

ART. 13 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi approvati saranno erogati mediante mandato di pagamento o accredito con bonifico bancario.

ART. 14 – CONTROLLI E TRASPARENZA

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, **l'Ufficio Servizi Sociali** effettua i controlli previsti dall'art. 11 comma 6 del DPCM 159/2013, anche a campione, previo sorteggio, che interessano annualmente il almeno 10% dei beneficiari dei contributi di cui agli articoli precedenti, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri Enti della Pubblica Amministrazione. Nel Caso che dall'accertamento risulti una dichiarazione o una domanda non veritiera, **l'Ufficio Servizi Sociali** provvederà a segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria e ad adottare gli opportuni provvedimenti tesi a tutelare l'Amministrazione comunale.



Città di Porto Viro

PROVINCIA DI ROVIGO

Piazza della Repubblica, 23 – C.A.P. 45014 – Partita IVA 01014880296
Centralino 0426.325711 – Fax 0426.633342 - www.comune.portoviro.ro.it



I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atto o documenti non veritieri.

Inoltre, verrà assicurato il rispetto delle norme in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Il presente Regolamento entrerà in vigore in conformità a quanto previsto dal comma 5 dell'art 70 – Regolamenti, del vigente Statuto Comunale, che recita: “5. *I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione nell'Albo Pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva*”.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si farà espresso riferimento alle vigenti norme di legge in materia.

Con l'approvazione del presente Regolamento vengono abrogate tutte le norme previgenti in materia.